

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1957

(54^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

I N D I C E

Disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di quindici milioni per l'organizzazione in Roma del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia » (1271-B) (D'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 499

« Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei sanitari, già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 » (1981) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	500, 502
BOCCASSI, relatore	500, 502
MOTT, Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica	502
NACUCCHI	501
SIBILLE	502
SPASARI	502

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, Boccassi, Calauti, Criscoli, Cusenza, Lorenzi,

Mastrosimone, Pastore Raffaele, Sibille, Spasari, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

Interviene l'Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica Mott.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di quindici milioni per l'organizzazione in Roma del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia » (1271-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di quindici milioni per l'organizzazione in Roma del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

La nostra Commissione aveva già approvato, in data 6 giugno 1956, questo disegno di legge, con la riduzione dello stanziamento, proposta dalla Commissione finanze e tesoro, da 50 a 30 milioni. La Camera dei deputati ha approvato a sua volta il disegno di legge riducendo ulteriormente lo stanziamento a 15 milioni.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Esamineremo ora le modifiche operate dalla Camera, una nell'articolo 1, nel quale la cifra è ridotta come dicevo da 30 a 15 milioni, l'altra

nell'articolo 2, nel quale viene modificata l'imputazione della spesa. L'articolo 3 è rimasto immutato.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 15.000.000 a favore del Comitato organizzatore del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Alla spesa relativa si provvederà a carico del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 che, come ho già detto, è rimasto invariato.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le operazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, facendo presente che anche il titolo del provvedimento è stato modificato dalla Camera dei deputati in relazione agli emendamenti apportati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei sanitari, già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 » (1981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei sanitari, già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I sanitari titolari di posti di ruolo presso Amministrazioni comunali, consorziali e provinciali sono ammessi, in esenzione dal limite di età, a partecipare ai concorsi disciplinati dal regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

BOCCASSI, *relatore*. Onorevoli senatori, il provvedimento presentato al nostro esame si propone di esentare dal limite di età per la partecipazione ai concorsi presso gli Enti locali i sanitari di Comuni, Province e Consorzi già in servizio di ruolo. Infatti tale limite di età è previsto dal regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che la presente proposta vuole modificare consentendo ai sanitari il medesimo trattamento previsto sia per gli impiegati dello Stato che partecipano a concorsi presso le pubbliche Amministrazioni, sia per gli impiegati di ruolo che partecipano a concorsi presso gli Enti locali.

Con questa modifica i sanitari di ruolo degli Enti locali beneficieranno dell'esonero dal requisito dell'età, non solamente quando concorrono a posti analoghi a quelli già ricoperti all'atto del concorso, ma anche negli altri casi, consentendosi il passaggio da una categoria sanitaria ad un'altra, come per esempio dalla categoria degli ufficiali sanitari a quella dei medici condotti e viceversa.

D'altra parte lo stabilire per i sanitari degli Enti locali questa norma, che è già valida per tutte le altre categorie di impiegati di ruolo,

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

54ª SEDUTA (26 giugno 1957)

sembra giustificato da una ragione di equità, ed in conformità dell'attuale indirizzo legislativo in materia. È da tenere presente che l'unico scopo della limitazione di età, prevista dal regio decreto n. 281 del 1935, era quello di assicurare al dipendente sanitario la maturazione del diritto a pensione con il raggiungimento del limite massimo di età per la permanenza in servizio. È ovvio che tale obiettivo è raggiunto trattandosi di sanitari che sono tutti già impiegati di ruolo e che possono cumulare i precedenti servizi con il nuovo, al fine del trattamento di quiescenza che è per tutti regolato da un unico istituto previdenziale (la Cassa di previdenza dei sanitari dipendenti dal Ministero del tesoro). Per concludere, infine, dobbiamo considerare che non sussiste difficoltà in contrasto con l'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale, ma anzi, estendendo la norma dell'articolo 221 al personale sanitario di ruolo, si concede una facoltà che equipara detto personale a tutti gli altri dipendenti degli Enti locali.

Per le ragioni sopradette, non ho difficoltà a proporre l'approvazione del disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame.

Vorrei a questo punto richiamare la vostra attenzione sopra la seguente situazione di fatto: vi sono dei sanitari i quali vinsero un concorso prima che fosse emanato il testo unico delle leggi sanitarie; poi, per ragioni disciplinari, di salute, o per altri motivi, vennero dispensati dal servizio. In un secondo tempo, essendo venute a cessare le cause per cui furono esentati, non furono riconfermati nel loro incarico per aver superato i limiti di età. Con il disegno di legge in discussione, tutti i sanitari in ruolo possono concorrere per una categoria differente dalla propria essendo esentati dai limiti di età. Ad esempio, un ufficiale sanitario che voglia concorrere al posto di medico condotto, può farlo senza osservare il limite di età previsto dal regolamento approvato con decreto del 1935. Sarebbe quindi mio desiderio sottoporre al vostro esame un emendamento di questo tipo: « Sono ammessi a partecipare ai concorsi disciplinati dal regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, in esenzione del limite di età, i sanitari di già titolari di posti di ruolo presso Ammi-

nistrazioni comunali, consorziali e provinciali, i quali non siano stati confermati, per ragioni di salute, dopo il periodo di prova, qualora si sia verificata la completa guarigione ». In tal modo si darebbe a detti sanitari la facoltà di presentarsi di nuovo ai concorsi, pur avendo il Comune tolto loro l'incarico dopo i due anni di aspettativa.

L'unica difficoltà che potrebbe impedire di accettare l'emendamento sarebbe questa: che qualcuno dei sanitari esonerati dall'incarico avesse avuto un periodo di sospensione tale da non permettergli assolutamente più di raggiungere il limite di pensione. Ma, a prescindere da questo caso-limite, insisto nel sottoporre al vostro esame l'emendamento aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge al fine di risolvere la situazione di cui ho parlato.

NACUCCHI. Qui si tratta certamente di una estensione dei limiti di età per concorsi interni, e non per concorsi esterni, tanto è vero che si premette che si dà tale diritto ai titolari di posti di ruolo presso Amministrazioni comunali, consorziali e provinciali. Poichè è evidente che un individuo che fosse a riposo senza essere mai stato titolare non potrebbe prendere parte al concorso, noi dobbiamo pensare, secondo quanto ha detto il senatore Boccassi, agli ex-titolari, in modo da estendere, con una certa dose di buona volontà, i limiti di età anche a coloro che sono andati a riposo in quanto le loro condizioni fisiche non permettevano il proseguimento dell'esplicazione dell'attività medica. Voi sapete benissimo che si va a riposo per malattia vera o presunta: molte volte si tratta di una presunta malattia, e l'impiegato va a riposo, salvo esplicare qualche altra attività. Ora, qual'è il fine precipuo di questo disegno di legge? È quello di dare un beneficio a coloro che attualmente sono in carica, o è quello di voler giovare a tutti i medici che, avendo raggiunto i 50 o i 60 anni, si sentano ancora in condizioni di poter esplicare una attività, non più libera, ma collegata ad una Amministrazione? Se la finalità è quella di giovare a coloro che sono attualmente in carica e sono rimasti sempre vincolati con l'Amministrazione da un rapporto di impiego, io ritengo che l'emendamento aggiuntivo non

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)54^a SEDUTA (26 giugno 1957)

troverebbe sufficiente giustificazione giuridica, oltre che amministrativa. Questa è la perplessità che ho voluto manifestare all'onorevole Commissione; se però voi, come medici, ritenete che i vostri colleghi possano essere avvantaggiati da una tale norma, io sono disposto a votarla.

SPASARI. Per me l'emendamento aggiuntivo sarebbe in assoluto contrasto con lo spirito del disegno di legge, perchè se questo prevede di prescindere dai limiti di età per coloro che sono in servizio, non vanno presi in considerazione quelli che non sono più in servizio; tanto più che se sono stati sospesi temporaneamente a causa di malattia, rientrano automaticamente nella legge.

SIBILLE. Poichè talvolta, per salvare certe situazioni irregolari, un sanitario viene mandato via « per malattia », possiamo correre il rischio di ammettere a concorrere un individuo che è dovuto andar via, non per malattia veramente, ma per gravi irregolarità. Commetteremmo in questo caso, una cosa ingiusta. Io ricordo un caso del genere, e non vorrei davvero vedere un sanitario come quello al quale mi riferisco concorrere in mezzo agli altri medici.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Si tratta di un disegno di legge che avvicina la posizione dei dipendenti di Enti locali, nel caso concreto i medici condotti, ai dipendenti statali. Il Governo concorda

però con quello che hanno detto i colleghi ed è contrario all'emendamento proposto dal relatore, anche perchè vi è un fondo di verità in quello che ha detto il senatore Sibille, e cioè che in certi casi l'Amministrazione, *pietatis causa*, concorda con l'interessato la motivazione — per malattia — della mancata conferma.

In ogni modo sono due posizioni completamente differenti: quella di chi è in organico e quella di chi non è in ruolo. Il confonderle sarebbe creare confusione in uno dei pochi principi fissati.

BOCCASSI, *relatore*. Non insisto sull'emendamento aggiuntivo.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Prendo atto dell'emendamento proposto e, poi, ritirato dal senatore Boccassi. Farò studiare casi concreti dagli uffici competenti dell'ACIS per vedere se è possibile risolverli amministrativamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari